CAMERA DEI DEPUTATI N. 577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Norme per la celebrazione dell'VIII centenario della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In data 18 settembre 1988, quali deputati al Parlamento della Democrazia cristiana, inviammo al Magnifico rettore della università degli studi di Napoli la seguente lettera:

« Magnifico Rettore,

le esaltanti scadenze europeistiche del 1992 per alcuni hanno la forza di ridestare ricordi, che parevano sopiti o forse addirittura sepolti. Così rivive in noi la figura dell'imperatore Federico II, che proprio nel 1194 nacque, fondatore, tra l'altro, dell'Ateneo, meridionale per eccellenza, il primo nel mondo a fondazione statale, quello nostro di Napoli, da Lei rappresentato magnificamente.

È lontana da noi l'intenzione di sottolineare per questa prossima ricorrenza la matrice cristiana di questo grande Imperatore, comune questa ai guelfi come ai ghibellini; siffatta tematica può darsi che sia d'interesse appropriato per gli studiosi attuali di teologia politica premoderna, scrutatori forse del riscoperto pensiero giuridico di Carl Schmitt.

Quando si rinsaldano i nuovi e gli antichi legami tra le nazioni europee, politici, culturali, economici, il progetto politico di quell'Imperatore, per il quale la fondazione della università statale non era un episodio involontario o marginale, irrompe nella sua viva interezza.

L'idea sovranazionale dell'Europa, accomunata da grandi valori e da antiche tradizioni, ricca di diversità non laceranti, l'attenzione riservata allo Stato romano d'oriente, così vicino per la sua origine classica e cristiana, la rilevanza

delle relazioni complesse e feconde instaurate con i popoli mediterranei di fede islamica, la concezione suprema ed imparziale del diritto, radicata profondamente nelle tradizioni universalistiche romane, la visione, infine, sorprendentemente moderna, della natura che ci circonda, da conservare e da godere, sono tutti aspetti di una memoria storica che è patrimonio inestimabile del nostro popolo.

Alla vocazione popolare del nostro partito sentiamo di obbedire, con amore per il nostro Paese, nel rivolgerci a Lei, Magnifico Rettore, capo della nostra Madre degli studi, non per una rituale celebrazione, ma perché questo retaggio prezioso venga studiato, valorizzato, come merita, utilizzato, se possibile, quale esperienza che ammaestri in vista dei compiti che sono avanti alla classe politica italiana nella più vasta dimensione europea.

Per queste ragioni, Magnifico Rettore della università federiciana, La invitiamo, nell'approssimarsi della ricorrenza secolare della nascita dell'Imperatore, a voler assumere le iniziative che potranno sembrarle più adatte per venire incontro a questi sentimenti, che Le abbiamo manifestato con rispetto. Noi saremo lieti di offrirle tutta la nostra più schietta collaborazione ».

In risposta a questa lettera il professore Carlo Ciliberto, rettore dell'università, promosse alcuni incontri già per i giorni 14 novembre 1988 e 9 gennaio 1989; incontri che si svolsero tra i senatori ed i deputati di tutti i gruppi politici e con i membri del Senato accademico.

Da parte di tutti venne riconosciuta la particolare rilevanza di Federico II di Svevia, sovrano del più importante Stato italiano pre-unitario ed imperatore del Sacro Romano Impero; si condivise quindi l'opinione che la complessità del personaggio storico doveva prevedere opportunamente la partecipazione di diverse istituzioni italiane e straniere, quale, ad esempio, il Land Baden-Württemberg, nella Repubblica federale tedesca.

Alle valutazioni così ora cennate la proposta di legge che segue vuole essere testimonianza di doverosa e convinta adesione e ne richiediamo l'approvazione da parte del Parlamento, fiduciosi che si vorrà riproporre utilmente la giusta considerazione di uno statista italiano ed europeo dalla straordinaria suggestione culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nella ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo straordinario di 15 miliardi di lire da utilizzare nel triennio 1992-1994.

ART. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione anche in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali italiane e straniere, di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali; le relazioni con centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia dell'Italia e dell'Europa nell'età di Federico II; aspetti di particolare rilevanza culturale nell'ambito delle relazioni politiche tra i Paesi europei;

b) al recupero, anche edilizio, al restauro, al riordino ed alla collocazione in sedi idonee di materiale storico, artistico, archivistico, museografico ed in genere culturale, nonché ad iniziative divulgative e didattiche;

c) al finanziamento di un seminario internazionale permanente per la formazione di operatori nel campo dell'economia e della politica provenienti da Paesi europei o mediterranei;

d) alla istituzione di un Centro internazionale di studi e ricerche concernenti i diversi aspetti economici, sociali, giuridici e politici dell'età di Federico II di Svevia e del Sacro Romano Impero;

e) alla erogazione di premi annuali per gli anni 1992-1994 intitolati all'impe-

ratore Federico II da attribuire a coloro che, con comportamenti in campo sociale, politico, religioso oppure con studi abbiano contribuito alla formazione dell'unità dell'Europa ed al migliore consolidamento delle relazioni con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

2. Per il finanziamento del Centro internazionale di cui alla lettera *d)*, per lo svolgimento del seminario di cui alla lettera *c)* e per quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 1 a partire dall'esercizio finanziario 1994 è disposto uno stanziamento annuo di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. È istituito un comitato promotore composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali, dai presidenti delle regioni Puglia e Sicilia, dal rettore della università « Federico II » di Napoli, dai rettori delle università di Bari e di Palermo, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Per potenziare lo scambio di esperienze, di studi e di iniziative, nonché per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e culturali, la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce, con enti pubblici e privati, un consorzio operante secondo le norme del codice civile.

2. Il consorzio ha sede presso l'università « Federico II » di Napoli e, per l'assolvimento delle proprie finalità, si avvale di un comitato scientifico costituito: dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal rettore della università « Fe-

derico II » di Napoli, dai rettori delle università di Bari e di Palermo, da membri nominati rispettivamente in numero di tre dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri designati singolarmente da enti pubblici o privati che contribuiscano con almeno 500 milioni di lire prelevati dalle proprie disponibilità di bilancio.

3. Per l'assolvimento delle proprie finalità il consorzio stipula contratti di diritto privato con studiosi di comprovato valore scientifico.

ART 5.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per una somma pari a lire 5 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo norme adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del tesoro. Tali norme saranno finalizzate a consentire rapidità di spesa prevedendo controlli esclusivamente sull'effettiva destinazione dei fondi.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purché non eccedenti il 30 per cento del totale, sono devolute al consorzio di cui all'articolo 4.

ART 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede, per gli anni 1992 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.